



SCIOPERO Nazionale Ferroviario treni Viaggiatori e Merci 8h - dalle ore 9.01 alle ore 17.00 del 7.2.2020

1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le presenti norme tecniche sono conformi ai criteri previsti dall'allegato sui servizi minimi essenziali L.146/90 all'accordo nazionale del 23.11.99 come integrato dall'accordo del 18.04.2001.

I lavoratori partecipano allo sciopero con le seguenti modalità:

1.1 Scioperano per l'intera giornata lavorativa:

- Lavoratori con prestazione unica giornaliera (uffici, ecc.);
- Lavoratori degli impianti (Stazioni, Dep. PdM e PV, ecc.) che operano normalmente su turni settimanali con riposo di sabato e/o domenica (segreterie, capi impianto, istruttori di linea, CRC, casse di stazione, ecc.);
- Scuole professionali;
- Reparti Territoriali
- Poli amministrativi;
- Italferr;
- Ferservizi;
- FS Formazione.
- FS Technology
- Polo Mercitalia

1.2 Addetti alla circolazione treni dalle ore 09.01 alle 17.00 di domani 7 febbraio 2020:

- Personale delle stazioni: circolazione (D.M., DC/DCO/DU, deviatori, Uffici Materiale Rotabile, apposti incaricati, ecc.) e manovra;
- Personale di macchina, macchinisti TM, primi tecnici di condotta, abilitati al TV 208;
- Personale di bordo e Professional;
- Capi Deposito e Capi Personale Viaggiante;
- Turni rotativi in genere (verifica, impianti elettrici, DOTE - CEI - SCC, addetto post rimesse DL manutenzione infrastrutture e rotabile.);
- Turnisti Impianti fissi;

Le norme per il personale addetto alla circolazione treni "comandato" sono specificate nel successivo punto 2.3

2. NORME GENERALI

L'adesione alla protesta è costituita dall'assenza sul posto di lavoro come disciplinata di seguito, non occorre nessuna comunicazione ulteriore, salvo i casi di obbligo (es. personale comandato a garanzia dei servizi minimi che intende manifestare la propria adesione allo sciopero) o facoltà laddove altrimenti l'adesione non si evincerebbe (es. intacco sciopero nei soli tempi accessori o fine turno nell'ora di cuscinetto). E' vietata alle aziende ogni indagine conoscitiva preventiva circa le intenzioni dei lavoratori di aderire alla protesta.

2.1. Treni garantiti.

Sono garantiti da origine a destino i treni pubblicati da FS e dalle altre imprese ferroviarie e rientranti nel periodo interessato dallo sciopero mentre per il Trasporto Regionale essendo lo sciopero effettuato al di fuori delle fasce di garanzia non vi sono treni da garantire al di fuori di quelli previsti al successivo punto 2.2. Per il trasporto merci del gruppo FSI non ci sono treni da garantire. Per il Trasporto Merci nelle aziende non-FSI sono da garantire i servizi minimi secondo l'art.10 della Regolamentazione Provvisoria: in assenza di lista convenuta di treni, rimane eventualmente a carico delle aziende dare conto, alla Commissione di Garanzia e ai soggetti proclamanti e prima dell'inizio dell'astensione, dei treni con tali requisiti programmati prima della proclamazione.

2.2. Treni in corso di viaggio

Oltre ai treni garantiti da origine a destino di cui al precedente p.to 2.1 vanno garantiti tutti i treni viaggiatori che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destino entro un'ora dall'inizio dello sciopero stesso. Per i treni merci delle imprese non facenti parte del Gruppo FSI SpA e rientranti nella delibera della

Commissione di Garanzia Scioperi numero 15/219, saranno garantiti i treni che, con orario di partenza anteriore all'inizio dello sciopero, abbiano arrivo a destinazione entro un'ora dall'inizio dell'astensione. Più precisamente il personale comandato/servizio ai treni viaggiatori del giorno 7 febbraio 2020 si atterrà alle seguenti norme:

• **L'orario di partenza prescritto è anteriore alle ore 09.01 (comprese)**

Il treno dovrà essere effettuato dal personale comandato osservando le seguenti indicazioni:

- a. Se l'orario prescritto d'arrivo è previsto entro le 10.00 (comprese) sarà condotto a destinazione;
- b. Se l'orario prescritto d'arrivo è previsto oltre le ore 10.00 (qualora non sia stato soppresso secondo le norme applicative della Legge 146/90) il P.d.M. e P.d.B. manifesterà l'intenzione di aderire allo sciopero dalle ore 09.01 emettendo M.40;

• **L'orario di partenza prescritto è posteriore alle ore 09.01**

- a. Se l'orario prescritto d'arrivo è previsto prima delle ore 10.00 (comprese) dovrà essere effettuato dal personale comandato fino a completa destinazione;
- b. Se l'orario prescritto di arrivo è previsto dopo le 10.00 il treno non ha i requisiti per essere effettuato e il personale scioperante non è tenuto a presentarsi prima del termine dell'astensione, alle 17.00.

2.3. Personale comandato e sostituzioni

I comandi vengono disposti dalla Società e comunicati per iscritto (M40) agli interessati. con ordini **completi, espliciti e individualmente diretti** al personale interessato.

Il personale comandato all'effettuazione dei treni da garantire dovrà essere inserito in appositi elenchi nominativi opportunamente esposti e con l'indicazione del turno assegnato.

I comandi per l'effettuazione dei treni garantiti (PdM - PdB) devono essere completi dell'ora di inizio e termine prestazione, nonché delle modalità per recarsi fuori sede e/o per rientrare alla propria sede.

La Società può, in tutto o in parte, rinunciare ai comandi e ha facoltà di disporre anche parzialmente i comandi al personale (limitatamente ad alcuni impianti e/o linee) in conformità ai programmi di circolazione nonché di sostituire il personale comandato.

Nella considerazione che la comunicazione del comando precede la cognizione dell'adesione o meno del personale allo sciopero, il personale comandato ha l'obbligo di far conoscere, ad inizio della prestazione e non prima, la sua adesione o meno all'agitazione.

Nel caso non esprima la volontà di aderire all'agitazione sarà considerato presente a tutti gli effetti.

Ove manifesti, invece, tale volontà, ad esso non verranno richieste prestazioni lavorative eccedenti quelle necessarie all'effettuazione dei servizi garantiti.

In ogni caso il personale comandato dovrà presentarsi in servizio e, qualora aderente allo sciopero, potrà essere sostituito, ove possibile, prioritariamente da altro personale non scioperante, solo ad eventuale sostituzione avvenuta sarà libero.

Il personale non espressamente comandato dalle Società non è tenuto a presentarsi in servizio, qualora, invece, si presenti, è considerato non aderente allo sciopero ed è tenuto a prestare l'intera completa prestazione lavorativa nell'ambito della unità produttiva, come ad esempio la Direzione Compartimentale Movimento (o struttura equiparata) di appartenenza o, per turni non rotativi, nell'ambito della stessa giurisdizione territoriale e/o operativa.

Non è consentito effettuare comandi per garantire servizi al di fuori di quelli previsti nel precedente punto 2.1.

2.4. Consegna chiavi

I dipendenti che hanno in consegna chiavi (materiale rotabile, merci, valori, locali, ecc.) prima di allontanarsi dal lavoro provvederanno alla consegna di quanto loro affidato all'Autorità ferroviaria eventualmente presente oppure, in mancanza di questa, alla Polfer.

In caso di assenza anche della Polfer i dipendenti consegneranno le chiavi alla persona che sarà preventivamente incaricata dalle rispettive società di appartenenza. Qualora la consegna delle chiavi non potesse avvenire in loco, nel comunicare la disabilitazione e l'impresenziamento dell'Impianto alle persone di cui sopra, atto che esonererà da ogni responsabilità, verrà indicato anche dove sono reperibili le chiavi in busta sigillata.

2.5. Turni di reperibilità

Dalle ore 09.01 alle ore 17.00 del 7 febbraio 2020 tutti i turni di reperibilità dei settori della circolazione treni (movimento - assistenza - vendita - ecc.) sono sospesi.

Per gli impianti di manutenzione (IE - Lavori - TE) i turni sono sospesi durante lo sciopero escluso il caso di chiamata per intervento atto al ripristino di irregolarità della circolazione treni provocato da guasto improvviso e da cui possano derivare effetti sulla sicurezza della circolazione.

Analogamente sono sospesi durante lo sciopero i turni del personale addetto ai carri soccorso, escluso il caso di chiamata per ripristino della circolazione treni che ne necessiti l'intervento.

2.6 Termine dello sciopero, ripresa della circolazione

Al fine del celere ripristino della regolarità della circolazione al termine dell'astensione (ore 17.00 del 7.2.2020), le aziende predisporranno opportune programmazioni (utilizzo disponibilità), lavorazioni con personale non scioperante, procedure di cessazione all'inizio dell'astensione e turni del materiale rotabile (soppressioni, limitazioni, sostituzioni,

utilizzo scorte, ritardi programmati e pubblicizzati ed eventuali spostamenti di vuoti con personale non scioperante). In ogni caso non è ammesso anticipare l'orario di presentazione del personale scioperante a prima del termine dell'astensione, fuori dei casi al punto 2.1

3. NORME PARTICOLARI

3.1. STAZIONI, DC, DCO, DU.

I D.M., prima di abbandonare il servizio, dovranno notificare la disabilitazione dell'impianto con le procedure previste dall'art. 27 comma 10 R.C.T. (rientrando lo sciopero nella casistica della disabilitazione accidentale); predisporre l'itinerario per il corretto tracciato e disporre l'impianto in regime di disabilitazione o di impresenziamento.

I D.M. addetti alle cabine dei grandi impianti, prima di abbandonare il servizio, predisporranno gli itinerari di transito come previsto dalle norme dell'impianto, effettueranno la sua disabilitazione e dirameranno gli appositi fonogrammi nei modi regolamentari previsti.

Non occorre il bloccaggio dei deviatori con fermascambi a morsa e distanziatori; per i posti aventi in consegna PL automatici, secondo le disposizioni di RFI, non occorre il bloccaggio di apertura.

I DC, i DCO e i DU devono adoperarsi per ricevere tempestivamente i fonogrammi della linea e, prima di lasciare il servizio, devono scrivere le consegne come se ci fosse il subentrante.

I DM, DC, DCO e DU, operanti sulle linee e negli impianti interessati all'effettuazione dei treni garantiti (punto 2.1 e 2.2 norme generali) sono tenuti a garantire esclusivamente la circolazione di detti treni.

3.2. P.L.

Gli addetti ai P.L., prima di lasciare il servizio, dopo il transito dell'ultimo treno, devono assolvere alla prescrizione di fare il fonogramma di "disabilitazione per sciopero" alle due stazioni limitrofe, ricevendone conferma da parte degli stessi con numero di protocollo.

Ricevuto l'"inteso", all'ora fissata per l'inizio dello sciopero o, comunque, non oltre il transito dell'ultimo treno, abbandoneranno il posto di lavoro lasciando le sbarre aperte.

I passaggi a livello con semisbarre automatiche, secondo le disposizioni RFI, non dovranno essere bloccati in apertura.

3.3. P.d.M. e P.d.B.

Per i treni in corso di viaggio alle ore 09.01 del 7 febbraio 2020 valgono le norme previste al precedente p.to 2.2, mentre per quelli garantiti si fa riferimento a quanto previsto al precedente punto 2.1 e alle relative modalità di comando di cui al punto 2.3.

Al termine della protesta, il PdM e il PdB, qualora il turno assegnato preveda la loro presenza in servizio, dovranno presentarsi al proprio impianto di appartenenza per completare la prestazione programmata. In presenza di servizio con riposo fuori residenza nel caso in cui il servizio di andata rientri interamente nel periodo dello sciopero si presenterà nell'impianto di appartenenza all'ora di presentazione che segue il riposo fuori residenza.

In tutti gli altri casi il personale si presenterà all'inizio della successiva prestazione programmata. Il personale disponibile sarà utilizzabile dopo la fruizione del riposo giornaliero o settimanale spettante.

P.d.M. e P.d.B. sono esonerati dall'effettuare i tempi medi ed accessori se cadenti nell'ora di cuscinetto prima e dopo l'inizio dello sciopero.

3.4 Riserva, Riserva presenziata, Tradotte, Manovre e Traghettonamenti

Il personale in servizio ai servizi di riserva, riserva presenziata, tradotta, manovra e traghettonamento interromperà la propria prestazione lavorativa a partire dalle ore 09.01 del 7 febbraio 2020, salve le eccezioni per cui è prevista l'emissione di M 40.

3.5 Biglietterie

Il personale addetto ai servizi di vendita si asterrà dal lavoro dalle ore 09.01 alle ore 17.00 del 7 febbraio 2020. L'abbandono del servizio avrà luogo secondo le modalità normalmente seguite in occasione del cambio turno o chiusura dell'Impianto. Qualora, in impianti privi di uffici/sportelli di informazione, accoglienza e assistenza, detto personale venga comandato in tali attività si asterrà, comunque, dal servizio di vendita dichiarando la propria adesione allo sciopero.

3.6 Informazioni, Assistenza e Accoglienza

I servizi minimi garantiti dal personale di assistenza / Informazioni, come previsto dall'accordo del 23.11.1999 al punto 4.3.3, consistono nell'assicurare esclusivamente l'informazione e l'assistenza alla clientela, pertanto sono escluse le attività residuali riguardanti altri servizi commerciali (vendita - cambi prenotazione).

Il personale addetto alla Informazione e all'Assistenza e Accoglienza della clientela si asterrà dal lavoro dalle ore 09.01 alle ore 17.00 del 7 febbraio 2020 ad eccezione per quello comandato.

3.7 Manutenzione

Il personale della manutenzione infrastruttura e della manutenzione rotabili addetto ad attività di manutenzione sciopera dalle ore 09.01 alle ore 17.00 del 7 febbraio 2020 se turnista, l'intera prestazione se su lavorazione unica giornaliera.

Qualora detto personale sia inserito in turni di reperibilità sciopererà secondo le modalità previste al p.to 2.5. I comandi hanno luogo per il personale turnista impiegato in lavorazioni di manutenzione legati alla immissione dei treni alla circolazione.

3.8 Presenziamento dei posti D.O.T.E. - CEI - SCC

La designazione degli agenti da impegnare per il presenziamento avviene secondo il turno di servizio. Il numero degli agenti da designare per ciascun turno di presenziamento è fissato dagli accordi territoriali (ove sottoscritti) o in due unità dovendo essere assicurati i soli interventi per motivi di sicurezza.

Dovendo garantire solo la sicurezza, come dal vigente accordo sui servizi minimi, il personale presenziante ha unicamente l'obbligo di togliere tensione in caso di pericolo segnalate sia dalle apparecchiature di allarme e protezione che dal personale ferroviario o da terzi. Il presenziamento è effettuato unicamente per garantire la sicurezza delle persone e tutelare l'integrità degli impianti e, pertanto, la Società non porrà in essere iniziative, non concordate preventivamente con la scrivente, tese ad attuare interventi operativi durante il periodo dello sciopero.

3.9 Cantieri notturni (RFI)

Il personale inserito nei programmi di cantiere notturno sciopera per l'intera prestazione del 6 su 7 febbraio 2020, ai sensi dell'Accordo Nazionale di settore del 21 maggio 2004

3.10 Navi traghetto.

Saranno garantiti i servizi minimi previsti dagli accordi in materia del 23.11.1999 successivi e, a tale scopo, le strutture sindacali territoriali interessate concorderanno con le società la/le navi di comandata.

Messina

Lo sciopero per il personale navigante avrà durata dalle 09.01 alle ore 17.00 del 7 febbraio 2020 con le seguenti modalità:

- Alle navi dovrà essere garantito il rientro a Messina (sede di armamento) per l'avvicendamento degli equipaggi;
 - Dopo tale rientro non saranno effettuate manovre di cambio approdo o di ormeggio in banchina, né altro tipo di operazioni commerciali o di servizio. Sarà garantito lo sbarco del carico solo se imbarcato prima dell'inizio dello sciopero;
 - Non potrà essere consentito il mantenimento del carico a bordo durante la protesta, poiché il personale di sicurezza nave non può garantire la sorveglianza del carico o il suo scarico in situazione di emergenza;
 - Sarà garantita la sicurezza nave con il personale non scioperante e, solo in assenza di questo, con personale scioperante;
 - Il nucleo di personale per la sicurezza nave concordato con l'Autorità Marittima è il seguente : 1 Com.te o Uff.Nav.. - 1 nostromo o marinaio - 2 marinai - 1 Direttore di Macchina - 1 Uff.le di macchina - 1 motorista - 1 elettricista;
- Il nucleo di personale per la sicurezza nave per i mezzi veloci è composto da : 1Com.te - 1 Dir. Macch. - 1 marinaio - 1 motorista.

Si richiede alle imprese che l'importo trattenuto ai lavoratori scioperanti sia devoluto alle famiglie delle vittime dell'incidente.

CAT



COBAS



CUB Trasporti



SGB



USB

